

Prot. n.16/PR

Roma, 16/01/2025

CONTRATTO

Procedura per l'affidamento della fornitura, del montaggio e del collaudo degli arredi tecnici e della cella frigo dei Laboratori di Terapia Genica presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sito di Roma-Baldelli

CUP: E83C22003170001

Scrittura privata tra le seguenti Parti:

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (di seguito: Ospedale o OPBG o Stazione Appaltante o Committente o Ente) con sede legale in Roma, Piazza Sant'Onofrio n.4 (C.F. 80403930581) rappresentata dal Prof. Tiziano Onesti (C.F. NSTTZN60E13H404I), nato a Rocca di Papa (RM) il giorno 13/05/1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

E

AHSI S.p.A., con sede in Via delle Industrie, 33 - Cap 20881 Bernareggio (MB), C.F. e P.I. 02481080964, E-mail: info@ahsi.it, Pec: ahsi@pec.it, rappresentata da Fedele Di Palma, nato a Milano il 21/11/1959, Codice fiscale DPLFDL59S21F205E, residente a Fornovo S. Giovanni (BG), in Via Brusocchi n.5/G, in qualità di Amministratore Delegato, (nel prosieguo anche "Ahsi" o "Società" o "Fornitore" o "Appaltatore" o "Aggiudicatario" o "Impresa affidataria" o "Operatore Economico")

PREMESSO CHE:

- con la determina a contrarre n.46, prot. n.127/PR del 23/05/2024, le cui premesse sono qui da intendersi integralmente richiamate, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ("OPBG") ha autorizzato l'avvio della procedura per l'affidamento della fornitura, il montaggio e il collaudo degli arredi tecnici e della cella frigo dei Laboratori di Terapia Genica presso il sito OPBG di Roma-Baldelli per un valore stimato pari a Euro 600.000,00 (seicentomila/00) oltre IVA, ove dovuta, provvedendo contestualmente a nominare RUP, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti Pubblici, il Dott. Alessio Calandrelli.

- L'importo dell'appalto, a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00), oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali di legge se dovuti.
- I costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari ad Euro 306,79 (trecentosei,79) per ogni risorsa impiegata dall'Operatore Economico aggiudicatario nelle attività oggetto del contratto.
- L'affidamento è avvenuto con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 50, 44 co. 4, 132 e 108, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.
- Con Decreto Prot. n.202/PR del 20/09/2024, a seguito del positivo accertamento dei prescritti requisiti in capo all'Aggiudicatario, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, è stata disposta l'aggiudicazione efficace alla AHSI S.p.A. della fornitura, il montaggio e il collaudo degli arredi tecnici e della cella frigo dei Laboratori di Terapia Genica presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sito di Roma-Baldelli - CUP: E83C22003170001.
- L'importo contrattuale complessivo ammonta ad Euro 598.020,00 (cinquecentonovantottomilaventi/00), comprensivi di Euro 306,79 (trecentosei,79), per ogni risorsa impiegata dall'Operatore Economico aggiudicatario nelle attività oggetto del contratto, relativi ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per costi della manodopera, IVA esclusa.
- L'importo contrattuale è determinato giusto ribasso dello 0,33 % (zerovirgolatrentatrepercento) rispetto all'importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso e posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA.
- La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura è stata effettuata sul Portale dell'Ospedale www.ospedalepediatricobambinogesu.it.
- Ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stata acquisita la comunicazione antimafia.
- L'esito della verifica del Documento unico di regolarità contributiva risulta regolare (protocollo INPS_42608296 del 24/09/2024, con scadenza validità 22/01/2025).

Tutto ciò premesso le Parti convengono di stipulare il seguente contratto mediante scrittura privata.

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1. L'Ente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per fornitura, il montaggio e il collaudo degli arredi tecnici e della cella frigo dei Laboratori di Terapia Genica presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sito di Roma-Baldelli, mediante l'uso dei Criteri Ambientali Minimi (DM 23 giugno 2022) e l'applicazione dei principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Articolo 2 – Documenti richiamati

1. L'Appalto viene concesso dall'Ente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti:
 - Disciplinare di Gara e relativi Allegati.
 - Capitolato Tecnico Prestazionale.
2. Il contenuto del presente contratto è, inoltre, integrato dalle previsioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, dal Decreto legislativo 81/2008, dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) nonché da tutte le ulteriori norme nazionali ed europee applicabili al presente appalto.
3. I suddetti documenti che sono depositati agli atti dell'Ente e dei quali l'Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza, costituiscono parte integrante del presente contratto, unitamente al citato decreto di approvazione del progetto, anche se non materialmente allegati.

Articolo 3 – Programma di esecuzione della fornitura

1. Prima dell'inizio delle attività, l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione dell'Ospedale un diagramma dettagliato di esecuzione per tipologia di beni, sulla base del cronoprogramma fornito in sede di gara.
2. Il programma redatto dall'Appaltatore sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata fornitura e del relativo montaggio entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione delle attività nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. Nella redazione del programma, l'Appaltatore dovrà tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale.

Articolo 4 – Tempo utile per l'ultimazione della fornitura, del montaggio e del collaudo– Penali per il ritardo e altri disservizi

1. La fornitura, il montaggio e il collaudo degli arredi tecnici e della cella frigo dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31 marzo 2025.
2. L'Ospedale, attraverso il Responsabile Unico del Progetto, indicherà gli interventi prioritari da eseguire.
3. Il rispetto dei tempi di consegna, montaggio e collaudo nonché l'impiego corretto dei beni oggetto del Contratto, costituiscono presupposti essenziali del Contratto stesso. Di seguito le penali applicabili:

- 3.a.1) in caso di ritardo nella consegna, nel montaggio e nel collaudo, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale nella misura del 1 per mille del valore complessivo della fornitura, per ciascuno dei primi 15 giorni naturali e consecutivi di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal presente Contratto;
 - 3.a.2) protraendosi i ritardi di cui al precedente punto 3.a.1), verrà applicata una penale pari al 2 per mille del valore complessivo della Fornitura, per ciascuno dei successivi 15 giorni naturali e consecutivi di ritardo;
 - 3.a.3) protraendosi i ritardi di cui al precedente punto 3.a.2), verrà applicata una penale pari al 3 per mille del valore complessivo della Fornitura, per ciascuno degli ulteriori successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
 - 3.b) In caso di mancato intervento di assistenza tecnica entro i termini indicati dal presente Contratto (art.20), verrà applicata una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo sull'intervento;
 - 3.c) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità dei beni forniti entro i tempi indicati dal presente Contratto, sia in fase di verifica di conformità sia in fase di post-vendita (art.20), verrà applicata una penale pari al 1% del valore dei suddetti beni e comunque non inferiore a Euro 100,00, per ogni giorno di ritardo.
4. La penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale; è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.
- La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sulle rate di acconto o nello stato finale delle attività e, qualora non fossero sufficienti tali disponibilità, dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.
5. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
6. Nel calcolo del tempo contrattuale delle attività si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
- Tali periodi di andamento stagionale sfavorevole sono stati considerati in sede di redazione del cronoprogramma di consegna, montaggio e collaudo dei beni e sono da ritenersi puramente presuntivi.
7. Lo scostamento di tale previsione effettuata in sede di redazione del cronoprogramma rispetto alle effettive condizioni climatiche che si verifichino nel corso delle attività non legittima l'Impresa alla richiesta di risarcimento del danno.

Articolo 5 - Sospensione e ripresa della fornitura, del montaggio e del collaudo

1. Durante l'esecuzione delle attività, l'Ospedale potrà sospendere totalmente o parzialmente le forniture, i montaggi e i collaudi nei casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 36/223.
2. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che le attività affidate procedano utilmente a regola d'arte, l'Ospedale ne ordina la sospensione indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
3. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
4. L'Ospedale, attraverso il suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
5. Nel corso della sospensione, il RUP dispone visite ai locali interessati dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di evitare danni alle attività già eseguite e facilitare la ripresa della fornitura, del montaggio e del collaudo degli arredi tecnici e della cella frigo.
6. I verbali di ripresa delle attività, da redigere a cura del RUP, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore. Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine contrattuale.

Per quanto qui non espresso si rimanda al D. Lgs. 36/2023.

Articolo 6 – Contabilizzazione della fornitura, montaggio e collaudo dei beni

1. La fornitura, il montaggio e il collaudo degli arredi tecnici e della cella frigo saranno contabilizzati a corpo.
2. I prezzi unitari per la fornitura sono quelli stabiliti in sede di offerta.

Articolo 7 – Prezzi d'appalto

Nei prezzi unitari si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive, nessuna esclusa, che l'appaltatore debba incontrare per la perfetta esecuzione delle attività e per il loro completamento secondo il programma approvato, compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Articolo 8 – Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto ammonta ad Euro 598.020,00 (cinquecentonovantottomilaventi/00), comprensivi di Euro 306,79 (trecentosei,79), per ogni risorsa impiegata dall'Operatore Economico aggiudicatario nelle attività oggetto del contratto, relativi ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per costi della manodopera, IVA esclusa.

L'importo contrattuale è determinato giusto ribasso dello 0,33 % (zerovirgolatrentatrepercento) rispetto all'importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso e posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA.

2. Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che faranno il RUP e i collaudatori per quanto concerne la diminuzione, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno riportate all'originale progetto.

Articolo 9 – Pagamenti in acconto – Ritardi - SAL

1. Nel corso dell'esecuzione delle attività sono erogati all'appaltatore pagamenti a misura dell'avanzamento delle forniture, montaggi e collaudi regolarmente eseguiti, in base ai dati risultanti dai documenti contabili. I pagamenti avverranno per Stati di Avanzamento (SAL) mediante emissione di certificato di pagamento.
2. Il certificato di pagamento della rata di SAL è emesso dal RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e di eventuali subappaltatori, al netto del ribasso d'asta praticato, delle ritenute di legge e della quota IVA, ove applicabile, e sarà comprensivo della relativa quota dei costi della sicurezza.
3. Nel caso di sospensione della fornitura e/o del montaggio di durata superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, indipendentemente dall'importo raggiunto.
4. Quando per l'ammontare delle attività eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del progetto rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dai documenti di gara, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento delle attività.
5. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del progetto è annotato nel registro di contabilità.
6. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle attività è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di rendicontazione finale.
7. Il Responsabile Unico del Progetto subordina il pagamento all'esito positivo del collaudo sui materiali forniti.

Articolo 10 - Rendicontazione Finale

Il RUP deve predisporre una rendicontazione finale, unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione delle attività è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione, a seguito della certificazione dell'ultimazione della fornitura, del montaggio e del collaudo dei beni.

1. La rendicontazione finale delle attività dovrà essere sottoscritta dall'appaltatore entro un termine non superiore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso.
2. Il certificato per il pagamento verrà rilasciato dopo l'ultimazione della fornitura e del montaggio e all'esito positivo del collaudo, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.
3. Il pagamento della rata di saldo avverrà previa costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e/o di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, come previsto dall'art.117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 come meglio descritto nel successivo articolo 20 dedicato alle garanzie definitive ed alle polizze.

Articolo 11 - Certificato di Regolare Esecuzione Verifiche, collaudi - Collaudo finale provvisorio - Collaudo finale definitivo

1. Successivamente alla consegna dei locali, con relativi montaggi conclusi, l'Ospedale, mediante il RUP e gli eventuali Referenti interni incaricati, procederà, in presenza della figura nominata dall'Appaltatore, alla verifica di idoneità della fornitura.
2. Dopo aver effettuato un attento collaudo dei beni forniti ed averne accertato positivamente la funzionalità e la corrispondenza alle caratteristiche tecniche richieste, ferme restando le condizioni di garanzia, l'OPBG sottoscriverà la presa in carico della fornitura.

Il collaudo degli arredi tecnici e della cella frigo dei Laboratori di Terapia Genica verrà eseguito mediante certificato di verifica di conformità, il quale dovrà essere emesso entro tre mesi, dalla data di ultimazione della fornitura e sarà diretto ad accertare la rispondenza della fornitura e delle attività eseguite alle prescrizioni di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Ospedale.

3. Se i beni forniti presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettati, il RUP ordinerà all'Appaltatore di metterli nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente. Si applica quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 al Codice.
4. Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato di collaudo e/o di verifica di conformità si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
5. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dei beni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo e/o di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Articolo 12 – Revisione Prezzi

È prevista la revisione prezzi di cui all'art.60 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle attività da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e con riguardo ai servizi l'indice dei prezzi al consumo esclusi i tabacchi.

Al di fuori di quanto previsto al periodo precedente, non sono previste clausole di rinegoziazione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 36/2023, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, può avanzare senza ritardo richiesta di rinegoziazione del contratto con le modalità previste dal medesimo art.9 del D.lgs. 36/2023; la sopravvenienza di dette circostanze non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, resta esclusa ogni richiesta volta ad alterarne la sostanza economica.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, devono comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso Banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore dell'Appaltatore, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136" e s.m.i.
3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP come sopra indicato.
4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.
5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 14 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo relativo all'esecuzione della fornitura avverrà per Stati di Avanzamento (SAL) previa emissione di certificati di pagamenti e secondo le modalità stabilite dall'art.125 del D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, quando il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra corrispondente al 25% dell'importo contrattuale (al netto dell'anticipazione eventualmente erogata e del saldo finale).

Il saldo finale pari al 20% dell'importo contrattuale (al netto dell'anticipazione) avverrà a completamento della fornitura degli arredi tecnici e della cella frigo e del relativo montaggio, una volta ultimato il Collaudo (con esito positivo) e solo a seguito dell'emissione della rendicontazione finale. Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica, entro 30 giorni (trenta) dalla data di ricevimento della stessa.

La Stazione Appaltante acquisisce su richiesta o d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

La rendicontazione finale delle attività viene compilata dal RUP a seguito della certificazione dell'ultimazione delle stesse unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione delle attività è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. La rendicontazione finale deve essere sottoscritta dall'Appaltatore.

L'importo della fornitura risultante dallo stato finale è al netto del ribasso d'asta, delle ritenute di legge e della quota I.V.A., ove applicabile, ma comprensivo della relativa quota dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo finale terrà conto delle eventuali detrazioni da applicare in considerazione delle penali e di difetti di esecuzione.

Il certificato per il pagamento dello stato finale, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato successivamente all'emissione del verbale di ultimazione della fornitura e del certificato di collaudo e/o di verifica di conformità riportante l'importo della rata di saldo.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art.117 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 meglio descritto nell'apposito articolo 20 dedicato alle garanzie definitive e polizze.

All'esito positivo del collaudo/verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La fattura potrà comunque essere emessa solo successivamente alla costituzione della polizza fideiussoria.

La liquidazione del corrispettivo dovuto verrà quindi effettuata previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa e di quant'altro occorra.

Nel caso in cui si faccia ricorso all'istituto del subappalto, sarà corrisposto direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il seguente codice IBAN: IT 39 R 05696 32500 000006663X89.

Le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul C/C indicato sono:

<i>Nominativo:</i>	<i>Ruolo:</i>	<i>Luogo di nascita:</i>	<i>Data di nascita:</i>	<i>Codice Fiscale:</i>	<i>Residenza:</i>
Fedele Di Palma	Amministratore Delegato	Milano	21/11/1959	DPLFDL59S21F205E	Fornovo San Giovanni (BG), cap 24040 Via Brusocchi, 5/G
Luca Gigliotti	Direttore Amministrativo	Nicastro (CZ)	07/12/1965	GGLLCU65T07F888H	Cernusco sul Naviglio (MI) cap 20063 Via Roggia Arzona 1

3. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i. ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore.

Articolo 15 - Obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà inoltre prevedere l'applicazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

2. L'appaltatore dovrà osservare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal D. Lgs. 36/2023.

Articolo 16 - Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono regolate dalle specifiche disposizioni, inserite nel Disciplinare di Gara e previste nel Codice dei contratti pubblici, mediante la transazione, l'accordo bonario, il recesso e la risoluzione.
2. È espressamente vietato l'istituto dell'arbitrato.
3. In caso di controversie in sede civile il foro competente è quello di Roma.

Articolo 17 – Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), numeri 2) e 3), del d.lgs. 36/2023 è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Articolo 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20 - Garanzie a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà assicurare la garanzia dell'intera fornitura oggetto del Contratto per 24 (ventiquattro) mesi, sia per i ricambi che per la manodopera, a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo dei beni, per vizi o difetti di costruzione relativi a parti e materiali impiegati.

L'Appaltatore dovrà comunque garantire il perfetto funzionamento dei beni oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuno di essi e su richiesta dell'Ospedale, l'assistenza tecnica necessaria al ripristino del corretto funzionamento per un periodo non inferiore ai termini di legge e comunque a quanto richiesto da OPBG, a decorrere dalla data della verifica di conformità.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera e ogni attività necessaria a garantire il ripristino del funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per tutta la durata del periodo di garanzia, ed alle condizioni richieste, sarà cura dell'Appaltatore provvedere, senza ritardi, alla riparazione del danno o sostituzione dei componenti difettosi, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'Ospedale. Rimangono a carico dell'Appaltatore, per il periodo di garanzia, anche le spese di ritiro, trasporto e riconsegna dei beni in tutti quei casi in cui gli interventi di riparazione non dovessero essere eseguiti presso il luogo della fornitura.

2. Gli eventuali interventi in garanzia atti a ripristinare e garantire la piena funzionalità dei beni devono essere effettuati entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di richiesta d'intervento e dovrà essere garantito il ripristino della funzionalità dei beni entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di richiesta d'intervento.

L'Appaltatore si obbliga a sostituire i prodotti difettosi, che presentino difetti o imperfezioni, con altri nuovi, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della sostituzione stessa.

Nulla dovrà essere addebitato all'Ospedale per gli interventi sopra descritti, compresi i diritti di chiamata, i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

3. Per tutte le attività connesse con la gestione dei servizi di post-vendita, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'Ospedale un apposito recapito che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di informazioni ed intervento. Questa struttura dovrà consentire la ricezione delle chiamate, mediante operatore, almeno nella fascia oraria lavorativa di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi. Tale recapito avrà un numero telefonico e un indirizzo e-mail dedicati alla gestione dei servizi offerti all'Ospedale.

Deve essere garantita la disponibilità delle parti di ricambio del prodotto che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto o per il maggior periodo di garanzia offerto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire.

4. L'Appaltatore è obbligato a costituire:

a) garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023: l'Appaltatore ha prodotto polizza fideiussoria n.2135500 emessa in data 27/11/2024 da Revo Insurance S.p.A. dell'importo di Euro 33.489,12 (trentatremilaquattrocentoottantanove/12) pari al 5,60% dell'importo contrattuale agli atti dell'Ente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Ente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Ente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

5. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Articolo 21 - Subappalto

Qualora l'appaltatore si sia riservato all'atto dell'offerta di affidare in subappalto parte della fornitura, del montaggio e del collaudo oggetto del contratto, gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto e nei limiti di cui all'art.119 del Codice e delle disposizioni di legge in materia.

In assenza di espressa riserva in fase di gara, il subappalto si intende vietato.

Articolo 22 - Salute e Sicurezza sul lavoro

1. La Società fornitrice dichiara e dà atto di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ulteriore normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano impregiudicati gli specifici adempimenti da osservare nel rispetto della normativa applicabile nel contesto generato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e correlate istruzioni fornite da OPBG.

2. In Allegato 1, che costituisce parte integrante del Contratto, è accluso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ("DUVRI") sottoscritto dai Datori di Lavoro o dai Delegati di Funzioni delle rispettive Parti nella reciproca consapevolezza dei correlati rischi e delle conseguenti misure preventive da adottare per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e correlati incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose.

3. Le Parti, attraverso i rispettivi Referenti interni, cooperano anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del DUVRI affinché lo stesso risulti sempre adeguato in funzione dell'evoluzione delle forniture e correlati servizi; l'aggiornamento del DUVRI, formalizzato con atto sottoscritto dai Datori di Lavoro o dai Delegati di Funzioni delle rispettive Parti, costituirà a tutti gli effetti del Contratto il nuovo Allegato 1 del Contratto stesso.
4. La Società fornitrice dichiara inoltre e riconosce che da parte di OPBG sono state fornite tutte le ulteriori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale della Società fornitrice ha accesso in esecuzione del Contratto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla correlata attività.
5. Nel quadro di quanto sopra la Società fornitrice si obbliga altresì ad utilizzare le attrezzature ed a munirsi dei dispositivi di protezione collettiva e individuale necessari ed utilizzarli conformemente alla normativa applicabile ed alla regolamentazione interna dell'Ospedale.
6. Per accedere e trattenersi presso OPBG, il personale della Società fornitrice è tenuto ad esibire una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; quanto precede, ferma restando l'obbligo della Società fornitrice di indicare all'Ospedale, e per esso al Referente interno, il nominativo dei preposti con riferimento a detto personale.
7. La Società fornitrice si impegna a manlevare e tenere indenne l'Ospedale da qualsivoglia pregiudizio o danno in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possa derivare da fatto o evento o comunque circostanza alla stessa Società fornitrice direttamente o indirettamente imputabile per dolo o colpa propria ivi incluso il personale impiegato in correlazione con il Contratto; quanto precede è da valere anche in sede giudiziaria e con riferimento a qualsivoglia pretesa di terzi verso OPBG, per tali terzi intendendosi anche personale del Fornitore medesimo anche per eventuali mancati indennizzi ad opera degli Enti ed Istituzioni normativamente preposte.
8. A tal riguardo, si segnala che gli oneri della sicurezza (D. Lgs 81/08, art. 26, comma 5) ammontano, a seguito della valutazione dei rischi interferenziali effettuata, a Euro 306,79/anno per persona impiegata nelle attività (cfr. pag.25 del DUVRI).

Articolo 23 – Responsabile esecuzione del Contratto (“Referente interno”)

1. Referente interno del Fornitore è il Dr. Luca Lazzari.
2. Referente interno dell'Ospedale è il RUP, Dott. Alessio Calandrelli, che coordina la corretta implementazione del Contratto ed il relativo monitoraggio ed in quest'ambito fornisce anche le necessarie indicazioni operative al Fornitore con il quale mantiene i relativi rapporti interlocutori ed assicura riscontro della quantità e qualità delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

3. Per le comunicazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del Contratto ciascuna Parte dovrà fare riferimento al Referente interno dell'altra Parte.
4. Eventuali modifiche del Referente interno dovranno essere comunicate dalla Parte interessata, attraverso Responsabile munito di poteri di rappresentanza e firma, all'altra Parte a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'attenzione del Referente interno di quest'ultima nonché, quanto ad OPBG, anche della Funzione Supply Chain.
5. Ove il mittente e/o destinatario non dispongano della PEC, detta comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede dell'altra Parte come individuata nel Contratto all'attenzione dei medesimi destinatari come individuati nel paragrafo che precede.

Articolo 24 - Pagamento dei lavoratori e oneri previdenziali

1. L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanico e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 25 - Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso il seguente indirizzo: Bernareggio (MB), Viale delle Industrie n.33 e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC: ahsi@pec.it

Qualunque comunicazione effettuata dalla stazione appaltante al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'appaltatore.

Articolo 26 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n.2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n.196/2003, così come emendato dal D. Lgs. n. 101/2018, e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente contratto per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte. Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Articolo 27 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato all'Appaltatore.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico dell'Appaltatore.

Articolo 28 - Documenti facenti parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Disciplinare di Gara e i relativi Allegati
 - b) il Capitolato Tecnico Prestazionale;
 - c) le planimetrie dei locali;
 - d) le relazioni tecnico descrittive e specialistiche;
 - e) la lista dei beni oggetto di fornitura;
 - f) il listino prezzi dei beni;
 - g) il cronoprogramma delle attività;
 - h) il DUVRI.

Articolo 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti Pubblici e in particolare:
 - a) Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023;
 - b) il Testo unico sulla Sicurezza, approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) il DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in Legge 108/2021.

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base all'offerta presentata in sede di gara.

Ove d'accordo con quanto sopra, si invita AHSI S.p.A. a restituire copia del presente e dell'accluso Allegato DUVRI debitamente sottoscritti per accettazione da suo rappresentante munito di idonei poteri di rappresentanza e firma.

Roma, 23/01/2025

Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù"

Il Presidente
Tiziano Onesti



Roma, 30/01/2025

Per accettazione:

AHSI S.p.A.
Il Legale Rappresentante



AHSI Sp.A.
Amministratore Delegato
Felice Di Palma